



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Sociale Europeo  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



*Agenzia per la Coesione Territoriale*



*Presidenza  
del Consiglio dei Ministri*  
Dipartimento della funzione pubblica



**“Supporto all’operatività della riforma in materia di semplificazione”**  
CUP J59J16000760006

**Webinar**  
**L’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**

**Le modifiche e i rinnovi**  
**La revoca e l’annullamento**  
**L’assetto delle competenze**  
**a cura di Riccardo Roccasalva**

**22 novembre 2018**

## Termine entro cui va presentata la prima domanda di AUA

*La prima domanda di AUA deve essere presentata nel termine indicato dalle norme di settore oppure alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito (art. 10 comma 2 D.P.R. 59/2013)?*

L'articolo 10 comma 2 non offre precise indicazioni, facendo semplicemente riferimento alla "scadenza del primo titolo abilitativo"; non indica un apposito termine, lasciando aperto il problema della continuazione delle attività in caso di mancata risposta prima della data di scadenza.

Le norme che disciplinano le autorizzazioni di settore prevedono invece tale continuazione in caso di presentazione della domanda di rinnovo entro certi termini specifici.

Circolare 7 novembre 2013, Prot. 0049801 del Ministero dell'Ambiente:

**Appare pertanto utile, oltre che necessitato dall'analisi ermeneutica, rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza, per beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'AUA.**

## Rilascio, formazione, aggiornamento

La domanda di AUA deve essere prodotta entro i termini stabiliti dalle discipline settoriali dei titoli abilitativi in scadenza. Ciò consente, tra l'altro, di beneficiare della possibilità di continuare l'attività anche in caso di mancata risposta da parte degli enti competenti

In ogni caso l'AUA dovrà comprendere tutte le autorizzazioni e i titoli richiesti ai fini dell'esercizio dell'impianto. Pertanto, alla scadenza del primo titolo il gestore, nel richiedere l'AUA, presenta la documentazione necessaria per l'istruttoria del titolo in scadenza, indicando gli altri titoli, ancora validi, di cui è in possesso.

# Rilascio, formazione, aggiornamento

[Misura di semplificazione adottata da alcune Regioni]

I soggetti richiedenti, in occasione del *rilascio, formazione, aggiornamento o modifica sostanziale* di almeno uno dei titoli abilitativi previsti dal d.P.R. 59/2013, devono produrre la documentazione *ex novo* per i soli **titoli in scadenza o di nuova richiesta**.

Per gli altri titoli non scaduti e ancora in corso di validità, il richiedente potrà produrre una dichiarazione sostitutiva che attesti che **nulla è mutato rispetto alle condizioni che ne hanno consentito il rilascio**, unitamente agli estremi dei medesimi titoli (essendo questi già nella disponibilità della PA) o alle copie digitali.

## Rinnovo

La domanda di **RINNOVO** dell'AUA deve essere presentata **almeno 6 mesi prima della scadenza** all'autorità competente per tramite del SUAP e deve essere corredata dall'apposita documentazione. E' possibile fare riferimento alla documentazione eventualmente già in possesso dell'autorità competente nel caso in cui le condizioni d'esercizio, o le informazioni in esso contenute, siano rimaste immutate.

Nelle more del rilascio della nuova autorizzazione *fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa di settore*, continua ad avere efficacia l'autorizzazione esistente; qualora la richiesta di rinnovo avvenga successivamente, l'AUA sarà vigente fino alla sua naturale scadenza e il procedimento si concluderà con il rilascio di un'AUA per nuovo impianto.

# Rinnovo

## FACOLTÀ DELL'AUTORITÀ COMPETENTE: IMPOSIZIONE DEL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorità competente può imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza quando:

- a) le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- b) le nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano.

## Modifica sostanziale/non sostanziale

L'art. 2 del D.P.R. 59/2013 definisce le seguenti tipologie di modifiche:

- ✓ **modifica**: ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione dell'impianto, che possa **produrre effetti sull'ambiente** (comma 1 lett. f)
- ✓ **modifica sostanziale**: ogni modifica sostanziale ai sensi delle normative di settore, che possa **produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente** (comma 1 lett. g)

Per sapere se una modifica è sostanziale o meno occorre far riferimento alla normativa di settore di ognuna delle materie ambientali che confluiscono nell'AUA.

Le Regioni e le Province Autonome possono, nel rispetto delle norme di settore vigenti, definire **ulteriori criteri per la qualificazione delle modifiche sostanziali** e indicare **modifiche non sostanziali** per le quali non vi è l'obbligo di effettuare la comunicazione.

## Modifica sostanziale dell'attività

- In caso di **modifica sostanziale**, il **gestore dell'impianto** presenta una domanda di Autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 59/2013.
- L'autorità competente, se ritiene che la modifica comunicata è in realtà una **modifica sostanziale**, nei trenta giorni successivi alla comunicazione medesima, ordina al gestore di presentare una domanda di rilascio dell'AUA, e la modifica comunicata non può essere eseguita sino al rilascio della nuova autorizzazione.

## Modifica non sostanziale dell'attività

- In caso di **modifica non sostanziale** dell'attività o dell'impianto, il **gestore** ne dà comunicazione all'autorità competente.
- Nel caso in cui l'A.C. non si esprima entro **60 giorni** dalla comunicazione, si può procedere all'esecuzione della modifica.
- L'A.C. provvede, ove necessario, ad **aggiornare l'autorizzazione** in atto, e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione.

## L'assetto delle competenze

- Se il D.P.R. 59/2013 specifica quello che ciascun ente deve fare durante il procedimento di AUA, nulla è scritto in merito agli adempimenti successivi al rilascio (controlli, diffide e sanzioni).
- Ciò ha determinato, nella varie Regioni, l'instaurarsi di diverse prassi:
  - ✓ la maggioranza delle Regioni e delle A.C. sostiene, sul presupposto che il D.P.R. 59/2013 è **norma di carattere procedimentale** e non sostanziale e quindi non determina un reale trasferimento di competenze, che i controlli, le diffide e le sanzioni debbano essere espletati dagli stessi soggetti (SCA) che già lo facevano prima della nuova disciplina AUA (sotto tale profilo si sostiene che la nozione di «Autorità competente» prevista dal D.Lgs. 152/2006 sia diversa da quella del D.P.R. 59/2013);
  - ✓ alcune Regioni e A.C. ritengono all'opposto che, come quest'ultima è competente all'adozione dell'AUA, così ha la competenza all'effettuazione delle attività di cui sopra, in particolare diffide e sanzioni.

## La revoca e l'annullamento

- La revoca e l'annullamento non sono disciplinati dal D.P.R. 59/2013.
- È possibile, ferme restando prassi applicative diverse consolidate a livello territoriale, fare riferimento ai principi generali del diritto amministrativo:
  - ✓ il procedimento finalizzato alla revoca o all'annullamento dell'AUA va previamente comunicato, salvi i casi previsti dalla legge (art. 21-octies comma 2 legge 241/90: *Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato*);
  - ✓ in esito al suddetto procedimento di 2° grado, il provvedimento di revoca o annullamento viene rispettivamente adottato dall'A.C. e rilasciato dal SUAP, in base al principio del *contrarius actus*, notificato al gestore e comunicato ai SCA (cfr. TAR Campania – Napoli, Sez. III, n. 2743 del 24 maggio 2017);
  - ✓ laddove possibile, l'A.C. non procede all'atto di ritiro dell'AUA ma solo alla sua modifica, stralciando da essa il parere/autorizzazione «settoriale» (es. linee guida Regioni Friuli Venezia Giulia e Basilicata).